
REGIONE LIGURIA

Delib.C.R. 9 giugno 2006, n. 18. (Art. 20)

Regolamento interno del Consiglio regionale.

Publicata nel B.U. Liguria 21 giugno 2006, n. 25, parte seconda, suppl. straord.

(...)

Articolo 20

Commissioni permanenti ⁽¹⁷⁾.

1. Sono istituite cinque Commissioni permanenti con competenza, rispettivamente, nelle seguenti materie:

I - Affari generali, Istituzionali e Bilancio (Affari Istituzionali, Ordinamento e organizzazione dell'Ente, Informatica, Personale, Affari generali, Enti locali, Polizia locale, Sicurezza dei cittadini, Servizio civile, Informazione radiotelevisiva, Affari europei e internazionali, Diritti civili, Nomine Programmazione, Bilancio, Risorse finanziarie, Tributi, Patrimonio, Demanio, Partecipazioni regionali, Enti strumentali).

II - Salute e Sicurezza sociale (Salute, Igiene e veterinaria, Tutela dei consumatori, Alimentazione, Politiche sociali e servizi alla persona, Terzo Settore, Organizzazione, Programmazione e Controllo dei Servizi sanitari negli Istituti penitenziari, Immigrazione ed emigrazione, Cooperazione internazionale).

III - Attività produttive, Cultura, Formazione e Lavoro (Attività produttive, Industria, Commercio, Artigianato, Fiere e mercati, Attività estrattive, Organizzazione e promozione turistica, Attività marittime e trasporti, Politiche agricole e allevamento, Caccia e pesca, Terziario, Valorizzazione dei beni culturali, Promozione e organizzazione di attività culturali, Musei e biblioteche, Spettacolo, Sport e Tempo libero, Politiche giovanili, Scuola e Università, Diritto allo studio, Formazione professionale, Lavoro e occupazione, Istruzione, Ricerca e innovazione tecnologica).

IV - Territorio e Ambiente (Urbanistica e pianificazione portuale, Politiche abitative ed edilizia pubblica, Lavori pubblici, Tutela paesistica, Difesa del suolo, Politiche ambientali, Inquinamento, Smaltimento dei rifiuti, Energia, Politica delle acque, Montagna, Parchi, Diritti degli animali, Infrastrutture, Viabilità, Protezione civile).

V - Controlli, Verifica attuazione delle leggi, Pari opportunità (Trasparenza dell'attività regionale, Monitoraggio dell'attuazione delle leggi regionali e degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale, Rendiconti e Bilanci d'esercizio degli Enti, delle Agenzie, delle Aziende e degli Organismi regionali costituiti o partecipati, Affermazione e tutela

dell'uguaglianza dei diritti dei cittadini e dei diritti di parità e pari opportunità tra uomo e donna, realizzazione della parità giuridica, sociale, economica e di rappresentanza).

2. Le Commissioni, fatte salve le particolari disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, relative alla V Commissione, si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva, per esprimere pareri; in sede redigente, a norma dell'articolo 106 del presente Regolamento. Esse si riuniscono, inoltre, per ascoltare e discutere comunicazioni della Giunta, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo attraverso apposite relazioni e proposte al Consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio trasmette alla V Commissione i rendiconti e i bilanci d'esercizio degli Enti, delle Agenzie, delle Aziende e degli Organismi costituiti o partecipati dalla Regione, nonché gli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale. La Commissione, ove lo ritenga necessario, riferisce al Consiglio con apposita relazione e avanza eventuali proposte.

4. La V Commissione:

a) promuove azioni volte a verificare la trasparenza dell'azione regionale, anche su richiesta di uno o più Consiglieri; la Giunta mette a disposizione della Commissione gli atti richiesti anche relativi a Enti, Agenzie, Aziende, Organismi regionali o partecipati;

b) avanza proposte per l'affermazione e la tutela della parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna e la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti di uno dei due generi e promuove un'adeguata rappresentanza femminile nelle istituzioni e nelle nomine di competenza regionale;

c) esprime pareri sui progetti all'esame delle altre Commissioni, per gli aspetti riguardanti la propria competenza, secondo le modalità indicate all'articolo 84, comma 3;

d) presenta proposte per l'adeguamento della legislazione regionale nelle materie di competenza;

e) svolge indagini conoscitive e ricerche nelle materie di competenza, dei cui risultati riferisce al Consiglio regionale;

f) verifica l'efficacia delle leggi regionali in particolare attraverso l'esame degli elementi acquisiti dagli esiti delle clausole valutative e della valutazione dell'impatto della regolazione (VIR), ove previste, e riferisce al Consiglio regionale con le modalità di cui all'articolo 82-quinquies.

5. ⁽¹⁸⁾.

6. La V Commissione rassegna al Consiglio regionale una relazione annuale sulle attività svolte. Qualora la relazione non ottenga l'unanimità in sede di Commissione vengono rassegnate al Consiglio più relazioni.

7. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.

(17) Articolo così sostituito dall'allegato alla *Delib.Ass.Legisl. 10 marzo 2015, n. 10*, a decorrere dalla X legislatura. Il testo precedente era così formulato: «Articolo 20. Commissioni permanenti. 1. Sono istituite otto Commissioni permanenti con competenza, rispettivamente, nelle seguenti materie:

- I - Affari generali, Istituzionali e Nomine (Affari Istituzionali, Ordinamento e organizzazione dell'Ente, Informatica, Personale, Affari generali, Enti locali, Polizia locale, Sicurezza dei cittadini, Servizio civile, Informazione radiotelevisiva, Affari europei e internazionali, Diritti civili, Nomine).

- II - Programmazione e Bilancio (Programmazione, Bilancio, Risorse finanziarie, Tributi, Patrimonio, Demanio, Partecipazioni regionali, Enti strumentali).

- III - Salute e Sicurezza sociale (Salute, Igiene e veterinaria, Tutela dei consumatori, Alimentazione, Politiche sociali e servizi alla persona, Terzo Settore, Organizzazione, Programmazione e Controllo dei Servizi sanitari negli Istituti penitenziari, Immigrazione ed emigrazione, Cooperazione internazionale).

- IV - Attività produttive (Attività produttive, Industria, Commercio, Artigianato, Fiere e mercati, Attività estrattive, Organizzazione e promozione turistica, Attività marittime e trasporti, Politiche agricole e allevamento, Caccia e pesca, Terziario).

- V - Cultura, Formazione e Lavoro (Valorizzazione dei beni culturali, Promozione e organizzazione di attività culturali, Musei e biblioteche, Spettacolo, Sport e Tempo libero, Politiche giovanili, Scuola e Università, Diritto allo studio, Formazione professionale, Lavoro e occupazione, Istruzione, Ricerca e innovazione tecnologica).

- VI - Territorio e Ambiente (Urbanistica e pianificazione portuale, Politiche abitative ed edilizia pubblica, Lavori pubblici, Tutela paesistica, Difesa del suolo, Politiche ambientali, Inquinamento, Smaltimento dei rifiuti, Energia, Politica delle acque, Montagna, Parchi, Diritti degli animali, Infrastrutture, Viabilità, Protezione civile).

- VII - Controlli (Trasparenza dell'attività regionale, Monitoraggio dell'attuazione degli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale, Rendiconti e Bilanci d'esercizio degli Enti, delle Agenzie, delle Aziende e degli Organismi regionali costituiti o partecipati).

- VIII - Pari Opportunità (Affermazione e tutela dell'uguaglianza dei diritti dei cittadini e dei diritti di parità e pari opportunità tra uomo e donna, realizzazione della parità giuridica, sociale, economica e di rappresentanza).

2. Le Commissioni, fatte salve le particolari disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6, relative alle Commissioni VII e VIII, si riuniscono in sede referente per l'esame delle questioni sulle quali devono riferire all'Assemblea; in sede consultiva, per esprimere pareri; in sede redigente, a norma dell'articolo 106 del presente regolamento. Esse si riuniscono, inoltre, per ascoltare e discutere comunicazioni della Giunta, nonchè per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo attraverso apposite relazioni e proposte al Consiglio regionale.

3. Il Presidente del Consiglio trasmette alla Commissione VII i rendiconti e i bilanci d'esercizio degli Enti, delle Agenzie, delle Aziende e degli Organismi costituiti o partecipati dalla Regione, nonchè gli atti di indirizzo approvati dal Consiglio regionale. La Commissione, ove lo ritenga necessario, riferisce al Consiglio con apposita relazione e avanza eventuali proposte.

4. La Commissione VII promuove azioni volte a verificare la trasparenza dell'azione regionale, anche su richiesta di uno o più Consiglieri. La Giunta mette a disposizione della Commissione gli atti richiesti anche relativi a Enti, Agenzie, Aziende, Organismi regionali o partecipati.

5. La Commissione VII rassegna al Consiglio regionale una relazione annuale delle attività svolte. Qualora la relazione non ottenga l'unanimità in sede di Commissione vengono rassegnate al Consiglio più relazioni.

6. La Commissione VIII ha il compito di avanzare proposte per l'affermazione e la tutela della parità giuridica, sociale ed economica tra uomo e donna e la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti di uno dei due generi. La Commissione, in particolare, esprime pareri sui progetti all'esame delle altre Commissioni, per gli aspetti riguardanti la propria competenza, secondo le modalità indicate all'articolo 84, comma 3; presenta proposte per l'adeguamento della legislazione regionale; promuove un'adeguata rappresentanza femminile nelle istituzioni e nelle nomine di competenza regionale; svolge indagini conoscitive e ricerche dei cui risultati riferisce al Consiglio regionale.

7. Non può essere opposto alle richieste delle Commissioni il segreto d'ufficio.».

(18) NDR: Il comma 5 non risulta pubblicato nel Bollettino Ufficiale.
